

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 9 Novembre 2011

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

PRIMO ANNO

La pratica del primo anno può essere svolta in due modi:

1. Frequenza di uno o più' corsi post-universitari previsti dall' art. 1, comma 3, del D.P.R. 101/1990

In tale ipotesi il Praticante all'atto della sua iscrizione deve dichiarare nella domanda che intende frequentare un corso post-universitario ed indicarlo specificatamente.

Deve altresì allegare, in sostituzione della dichiarazione dell'Avvocato una certificazione rilasciata dalla Università attestante la sua Iscrizione al corso post-universitario di pratica forense.

ATTENZIONE:

La frequenza del corso post-universitario è sostitutiva della frequenza dello studio dell'Avvocato e **non dell'assistenza alle udienze** solamente per il primo anno di pratica. Per gli anni successivi è comunque obbligatoria la frequenza dello studio di un Avvocato.

Pertanto la frequenza di scuole di formazione professionale di cui all'art. 3 D.P.R. 101/1990 è solamente integrativa della pratica forense.

2. Frequenza dello studio di un Avvocato.

All'atto della sua iscrizione il Praticante Avvocato non abilitato riceverà dal Consiglio dell'Ordine un libretto, previamente numerato e vidimato dal Presidente (art. 6 D.P.R. 101/1990).

Detto libretto è diviso in tre parti.

A. Udienze alle quali il Praticante assiste.

Come previsto dal citato art. 6, il Praticante dovrà, sotto il diretto ed immediato controllo dell'Avvocato, presso il cui studio esercita la pratica, annotare le udienze alle quali **ha assistito**, con la indicazione (**obbligatoria**) del nome delle parti, del numero di ruolo dei processi, dell'oggetto della causa, nonché dell'attività espletata all'udienza.

Assistenza alle udienze.

Comparizione a verbale

Il Praticante che assiste all'udienza dovrà comparire nel verbale e produrre l'attestato di presenza all'udienza rilasciato dal Giudice e/o dal cancelliere al termine dell'anno di pratica. (n.40).

E' necessario che il Praticante assista alla trattazione di un certo numero di cause (i cui estremi dovranno essere riportati sul libretto della pratica) che comportino la sua effettiva presenza ad almeno venti udienze in giorni distinti della settimana e distribuite nell'arco dei sei mesi, non può quindi essere considerata valida ai fini della pratica la assistenza alle udienze tenutesi in uno stesso giorno e in un breve periodo.

Le udienze dovranno essere civili e penali ma non di mero rinvio.

Le cause trattate nelle udienze di cui sopra dovranno essere esclusivamente relative a procedimenti nei quali è difensore l'Avvocato nel cui studio il Praticante esercita la pratica.

Tutto ciò non è espressamente previsto dalle norme esaminate, ma questo Consiglio ritiene che una corretta interpretazione debba essere nel senso di cui sopra.

Infatti è espressamente previsto (al secondo comma art. 6) che l'Avvocato deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal Praticante. Inoltre tutto il sistema della nuova normativa ribadisce il principio che il Consiglio dell'Ordine vigila sullo svolgimento della pratica essenzialmente tramite i propri iscritti all'Albo di Avvocato.

Gli Avvocati nello svolgere la loro funzione dovranno controllare che la pratica svolta dal praticante e annotata nel libretto sia riferita a procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari, ecc. oltre a quelli stragiudiziali trattati presso il loro studio.

ATTENZIONE La presenza all'udienza del Praticante non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né alla sostituzione di un Avvocato (poiché costituiscono infrazione disciplinare ed integrano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione forense).

B. La seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il Praticante ha partecipato con la indicazione del loro oggetto e delle parti.

C. La terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il Praticante ha assistito o collaborato.

(indicare nel libretto di pratica solamente l'argomento prescelto)

Esibizione semestrale del libretto

Il libretto sopraccitato dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre di pratica.

Prima della esibizione il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) in calce ad ogni pagina dall'Avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica.

NOTA BENE

Qualora il Praticante intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato nella domanda, deve comunicarlo immediatamente al Consiglio dell'Ordine.

Mancando la preventiva comunicazione scritta al Consiglio, il periodo di pratica non sarà riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica medesima.

Partecipazione praticanti alla Scuola Forese – revisione disciplina delle relazioni

Il Consiglio delibera che i praticanti che frequentano le lezioni della Scuola Forense ricevendo l'attestato finale saranno esentati - ai fini della verifica annuale - dalle relazioni previste dal regolamento della pratica forense di questo Consiglio che saranno sostituite da un'unica relazione in ordine alle attività svolte nel corso di non meno 6 (sei) udienze tra quelle indicate nel libretto della pratica.

Termine del primo Anno di Pratica

Il Consiglio ha istituito un colloquio con il Praticante al termine del 1°anno di pratica.

Al termine del primo anno di pratica il Praticante deve:

- Depositare presso il Consiglio il libretto della pratica (in cui dovrà risultare già effettuata la prima vidimazione semestrale)
- Presentare n. 4 relazioni relative alle cause civili e penali annotate nel libretto, le relazioni dovranno essere svolte in fatto e in diritto.
- Illustrare con relazione manoscritta n. 2 questioni giuridiche di particolare interesse che abbia avuto modo di esaminare presso lo studio dell'Avvocato.
- Illustrare con relazione scritta n. 3 temi di deontologia forense.
- Depositare gli attestati di presenza alle udienze annotate nel libretto, nei quali compare insieme all'Avvocato.

Esaminato quanto descritto nel libretto il Consiglio effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del Praticante e lo convocherà ad un colloquio per ulteriori chiarimenti sul tirocinio

espletato.

SECONDO ANNO

A. Senza abilitazione

Valgono le regole dettate per il primo anno.

B. Con abilitazione

A differenza del primo anno, in cui la pratica può essere svolta solamente senza abilitazione, nel secondo anno il praticante, a domanda, può svolgere la pratica con abilitazione all'esercizio della professione limitatamente ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Firenze. A tal fine si invitano gli interessati a prendere attentamente cognizione di quanto stabilito dall'art. 7 Legge 479/99 (c.d. "Legge Carotti").

Incompatibilità:

In alcuni casi peraltro la scelta fra la pratica con abilitazione e quella senza abilitazione è obbligatoria:

sussiste nella legge Professionale (art. 3 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578) la previsione di alcune ipotesi di incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione.

Tali ipotesi di incompatibilità si intendono estese anche ai praticanti che sono già iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati con abilitazione.

L'esercizio della professione forense è incompatibile con qualunque impiego retribuito (ad eccezione dei professori ed assistenti delle università e dei professori degli istituti secondari dello Stato, se insegnino materie giuridiche), con esercizio in nome proprio o altrui di attività di commercio (comprese pertanto la qualità di socio delle società di persone e le cariche di amministratore delle persone giuridiche), con l'esercizio delle professioni di notaio e giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, ecc.. ecc..

È importante fare attenzione a questa norma poiché l'esercizio della professione in situazione di incompatibilità costituisce una infrazione disciplinare (e come tale, se accertata, è oggetto di apposito procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine) e può altresì costituire ipotesi di reato.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA DURANTE L'ABILITAZIONE

1. Fuori dello studio di un Avvocato art.8 D.P.R. 101/90.

L'Art. 8 del DPR 101/1990 prevede la facoltà per il Praticante Avvocato abilitato all'esercizio della professione di continuare la pratica fuori dallo Studio di un Avvocato.

Il Praticante dovrà comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede del proprio studio.

ATTENZIONE La mancata preventiva comunicazione, comporta la perdita di efficacia del periodo di pratica già svolto (art.5 , comma 3, DPR citato).

Egli inoltre, dovrà:

- Tenere e compilare il libretto con la modifica che le udienze da indicare nella parte prima sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un Avvocato ad eccezione di quelle di mero rinvio;
- Trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di cognizione: cioè dovrà iniziare ogni anno la trattazione di almeno venti procedimenti speciali – quali decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza ecc.- procedure esecutive, procedure di volontaria giurisdizione, ed almeno cinque cause civili di cognizione o cinque cause penali come difensore di fiducia.

I procedimenti potranno essere svolti davanti al Tribunale in composizione monocratica o davanti al Giudice di Pace.

Esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica nei modi di cui al punto 3 della parte prima, ad eccezione naturalmente, dell'attestazione dell'Avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine accerterà la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

ATTENZIONE è obbligatoria la esibizione semestrale del libretto.

2. Nello studio di un Avvocato

Il DPR 101/1990 non elenca espressamente le attività che deve svolgere il Praticante Avvocato abilitato che rimanga nello studio di un Avvocato.

Deve intendersi che è obbligatoria la tenuta e l'esibizione del libretto della pratica.

La pratica con patrocinio pertanto verrà espletata dinanzi ai Tribunali e gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto della Corte di Appello di Firenze.

Il libretto della pratica deve essere completo come previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 con la modifica importante che tra le udienze da indicare vi saranno quelle in cui il Praticante esercita la rappresentanza e la difesa della parte assistita.

Non esiste un minimo di procedimenti a nome proprio o con mandato congiunto all'Avvocato presso cui si fa pratica, ma dovranno comunque essere un numero sufficiente a dimostrare la pratica forense esercitata; nel libretto dovranno essere annotate 20 cause (come previsto dal regolamento) a cui il Praticante abbia assistito e/o sostituito l'Avvocato.

La seconda parte del libretto che riguarda gli atti processuali o stragiudiziali dovranno essere quelli predisposti dal praticante a nome proprio (o mandato congiunto con l'Avvocato) e ne dovranno essere esibite le copie.

La terza parte riguarda infine le questioni giuridiche che il Praticante ha avuto modo di trattare durante il periodo di pratica.

ATTENZIONE: è obbligatoria la esibizione semestrale del libretto.

Termine del secondo anno di pratica e richiesta del certificato di compiuta pratica

Al termine del secondo anno di pratica Forense ed al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica necessario per sostenere l'esame di abilitazione professionale occorre effettuare alcuni adempimenti.

ATTENZIONE Tali adempimenti sono obbligatori anche nell'ipotesi in cui il Praticante, al termine del secondo anno, non intenda sostenere gli esami di Avvocato.

ADEMPIMENTI

Praticante non abilitato:

Contestualmente al deposito del libretto della pratica e delle relazioni, il Praticante dovrà presentare domanda (in bollo) rivolta al Consiglio in cui richiede il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Egli dovrà :

- Depositare presso il Consiglio dell'Ordine il libretto della pratica (con le tre vidimazioni semestrali, già effettuate)
- Presentare n. 4 relazioni relative alle cause civili e penali annotate nel libretto.
- Illustrare con relazione manoscritta n. 2 questioni giuridiche di particolare interesse che abbia avuto modo di esaminare presso lo studio dell'Avvocato.
- Illustrare con relazione scritta n. 3 temi di deontologia forense.

Il Consiglio effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del Praticante e lo inviterà ad un colloquio per ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

1. Praticante abilitato che frequenta lo studio di un Avvocato

Unitamente alla domanda (in bollo) rivolta al Consiglio in cui richiede il rilascio del certificato di Compiuta Pratica, egli dovrà:

- Depositare presso il Consiglio il libretto della pratica (con le tre vidimazioni semestrali, già effettuate).
- Presentare n. 4 relazioni relative alle cause nelle quali egli esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione dell'Avvocato presso il cui studio svolge la pratica.
- Illustrare con relazione manoscritta n. 2 questioni giuridiche alla cui trattazione ha collaborato.
- Illustrare con relazione scritta n. 3 temi di deontologia Forense.
- Produrre un certificato rilasciato dalle Cancellerie degli uffici del Giudice di Pace e dei Tribunali (in bollo legale) presso le quali ha esercitato la professione, in cui siano elencate le cause che ha iscritto a ruolo con indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia; depositare le fotocopie di tutti i verbali delle udienze indicate nel libretto in cui è comparso in sostituzione dell'avvocato e le fotocopie degli atti processuali predisposti nell'anno di pratica con patrocinio a nome proprio o mandato congiunto con l'avvocato.

Il Consiglio lo inviterà ad un colloquio per ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

2. Praticante abilitato che non frequenta lo studio di un Avvocato.

Unitamente alla domanda (in bollo) diretta al Consiglio in cui chiede il rilascio del certificato di Compiuta Pratica, egli dovrà:

- Depositare presso il Consiglio il Libretto della pratica (con le tre vidimazioni semestrali, già effettuate).
- Presentare n. 4 relazioni relative alle cause nelle quali egli esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione dell'Avvocato presso il cui studio svolge la pratica.
- Illustrare con relazione manoscritta n. 2 questioni giuridiche alla cui trattazione ha collaborato.
- Illustrare con relazione scritta n. 3 temi di deontologia Forense.
- Produrre un certificato rilasciato dalle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace e dei Tribunali presso le quali ha esercitato in cui siano elencate le procedure iniziate nell'anno di praticantato con abilitazione nelle quali egli ha svolto il patrocinio. Esse dovranno essere almeno venticinque di cui almeno cinque processi penali con incarico di fiducia (non d'ufficio) oppure cinque cause civili di cognizione. Nel certificato dovrà essere indicato anche il nome delle parti, il tipo di controversia e il suo oggetto.

Il Consiglio effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del Praticante e lo inviterà ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

INTERRUZIONE DELLA PRATICA

In caso di interruzione della Pratica per un periodo superiore a sei mesi, perde efficacia la pratica già svolta. Il Consiglio si riserva ogni valutazione in merito ad eventuali deroghe a quanto sopra di fronte a specifiche richieste in casi eccezionali.

DEONTOLOGIA FORENSE

Importanti ai fini di una completa preparazione professionale sono anche i principi di deontologia forense.

Per approfondire lo studio della deontologia si suggerisce di esaminare la Rivista Rassegna Forense che contiene le più importanti decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare. Tale rivista può essere consultata presso la sede dell'Ordine.

Al Praticante (all'atto della sua iscrizione) viene consegnato il codice deontologico stampato a cura del Consiglio dell'Ordine in cui sono contenuti i più importanti principi di deontologia nei confronti dei clienti, dei magistrati e, primi tra tutti, dei colleghi.

oooOOooo

APPENDICE ALLEGATA AL REGOLAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. OBBLIGHI FISCALI

Un Praticante abilitato all'esercizio è considerato un professionista a tutti gli effetti , anche sotto il profilo fiscale.

Egli pertanto dovrà:

- effettuare presso l'ufficio IVA la dichiarazione di inizio attività;
- tenere i libri fiscali obbligatori per legge;
- provvedere ai versamenti IVA trimestrali;
- effettuare le dichiarazioni annuali IVA e IRPEF ;

ACCESSO ALLA CASSA FORENSE

I. PRATICANTI SENZA PATROCINIO.

I praticanti senza abilitazione al patrocinio;

- 1) non possono iscriversi alla Cassa;
- 2) non devono applicare il contributo integrativo del 4% sui corrispettivi;
- 3) non devono inviare alla Cassa la comunicazione dei redditi conseguiti (modello 5).

II. PRATICANTI CON PATROCINIO.

"Nel ricordare che l'esercizio dell'attività professionale da parte del praticante munito di patrocinio comporta l'obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale, lo stesso è libero di optare per l'iscrizione alla gestione separata INPS oppure per quella alla Cassa Nazionale Forense. Si segnala, tuttavia, sin d'ora che la vigente legislazione non consente la ricongiunzione con i contributi versati alla gestione separata INPS."

Per i praticanti abilitati al patrocinio l'iscrizione alla Cassa è facoltativa.

I praticanti con abilitazione se non si iscrivono alla Cassa non devono ne' versare il contributo integrativo (e nemmeno quello soggettivo), ne' inviare la comunicazione dei redditi conseguiti (modello 5).

Qualora optino per l'iscrizione alla Cassa, i praticanti abilitati al patrocinio sono tenuti a provvedere a tutti gli adempimenti previsti per gli altri iscritti. Peraltro, i praticanti che ottengono l'iscrizione prima di compiere il 35° anno di età beneficiano della riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base e modulare, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.

I praticanti abilitati sono esonerati dalla prova dell'esercizio continuativo della professione per tutto il periodo della pratica forense.

Il praticante abilitato non ha l'obbligo di iscrizione neppure se supera il limite minimo di reddito previsto.

III. MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE.

Il modulo di iscrizione alla Cassa si scarica direttamente dal sito internet www.cassaforense.it (area modulistica assistenziale) e, una volta debitamente compilato, dovrà essere trasmesso per racc.ta a.r. al seguente indirizzo:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Servizio Iscrizioni e Prestazioni
Via E. Quirino Visconti n. 8
00193 Roma

IV. COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE.

Oltre ai dati anagrafici, dovranno essere indicati nel modulo di iscrizione:

- a) l'indirizzo dello studio e del domicilio fiscale (che corrisponde a quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate per la partita I.V.A.);
- b) la data di iscrizione all'Albo del Foro di appartenenza (che corrisponde alla data della delibera di iscrizione del Consiglio dell'Ordine);
- c) il numero di partita I.V.A..

Può essere richiesta l'iscrizione retroattiva, con effetto dal primo anno di abilitazione al patrocinio, a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione. In tal caso dovranno essere comunicati i redditi netti da esercizio della professione forense e i volumi di affari ai fini I.V.A. relativamente agli anni d'iscrizione richiesti.

FAC-SIMILE frontespizio per presentazione delle relazioni di fine anno

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LIVORNO
RELAZIONI RELATIVE AL ----- ANNO DI PRATICA**

Presentate dal

Dott. _____

(Firma)

Praticante dell'Avv. _____

(Firma)

1. Compilare, in 2° pagina, l'indice delle relazioni
2. Sia il Praticante che l'Avvocato dovranno firmare l'ultima pagina di ogni relazione presentata.
3. Le relazioni devono essere assemblate in un'unica costola.
4. I verbali devono essere rilegati nello stesso ordine cronologico con cui compaiono le udienze sul libretto di pratica e il nome del praticante deve essere evidenziato.

Domanda di Rilascio certificato di compiuta pratica

Onorevole
Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Livorno

Il / La sottoscritto/a _____ nato /a a _____
Il _____ e residente in _____ Prov.(_____)
via _____ n. _____ CAP _____
tel. _____ codice fiscale _____
con studio in _____ via _____ n. _____
CAP _____ tel. _____ Fax _____
presso l'Avv. _____

CHIEDE

gli venga rilasciato certificato di compiuta pratica.

Livorno, li _____

FIRMA

Marca

Amministr.

€ 14,62

DELIBERA ISCRIZIONE PRATICANTI CON DOMICILIO PROFESSIONALE

Il Consiglio dell'ordine di Livorno vista la richiesta diretta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, pur non essendo residente nel circondario del Tribunale di Livorno, requisito questo richiesto dall'art. 1 comma 1, del R.D. 22.01.1934 n. 37 seppur nell'imminenza di una completa revisione del nostro regolamento per la pratica forense,

delibera

di consentire l'iscrizione al registro dei praticanti anche ai laureati non residenti nei circondari del Tribunale di Livorno, nonché di verificare periodicamente il mantenimento delle condizioni dell'avvenuta iscrizione, richiedendo agli stessi adeguata documentazione dell'attività svolta, per i seguenti motivi.

Il tenore letterale del menzionato art. 1 R.D. 37/1934, deve evidentemente essere integrato e conciliato con quanto previsto dall'art. 16 della legge 21.12.1999 n.526 che, sotto la rubrica "*Norme in materia di domicilio professionale*" precisamente così dispone: "*Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza*".

Il Consiglio Nazionale Forense si è già espresso positivamente sulla estensione della applicabilità anche al praticante Avvocato del principio in base al quale domicilio professionale e residenza siano da considerarsi requisiti soggettivi alternativi, con la conseguenza sono entrambi validi ed efficaci criteri soggettivi per stabilire il luogo di svolgimento della pratica.

Tuttavia i pareri in proposito (si ricorda CNF 04.07.2001 – C.d.O. Ragusa; C.N.F. 06.10.2001 – C.d.O. Cagliari; C.N.F. 10.05.2002 – C.d.O. Modena) tradiscono l'esistenza di una perplessità di fondo sulla completa equiparazione tra la situazione in cui esiste una attività professionale in essere e fin da subito documentabile, e quella che riguarda il praticante che inizi una attività presso lo Studio di un Avvocato appartenente ad un Ordine diverso da quello della circoscrizione di residenza del praticante stesso.

Il CNF ha pragmaticamente esteso quanto disposto dall'art. 16 L. 526/1999 attribuendo rilevanza all'elemento intenzionale e volitivo del praticante, sostituendo la prova del prevalente espletamento dell'attività professionale in una circoscrizione diversa da quella della residenza, con la dichiarazione del praticante di stabilire la propria attività in quella città, da intendersi implicitamente contenuta nella domanda di iscrizione, e con la dimostrazione della disponibilità di uno studio nell'ambito del circondario del Tribunale.

Il Consiglio ritiene di condividere le decisioni del C.N.F. non solo per motivi pratici e di equità sostanziale, venendo incontro alle esigenze del praticante che altrimenti sarebbe stato da un lato limitato territorialmente nella scelta dello Studio da poter frequentare e dall'altro costretto ad adempimenti burocratici (e spese) che mal si conciliano con il più generale principio di libertà di circolazione, ma anche per consentire al praticante di esprimere al meglio e secondo le proprie aspirazioni ed aspettative, non ultime alla formazione, la volontà di accedere alla professione forense.

Tuttavia, considerate le particolarità della fattispecie come sopra sommariamente ricordate, appare opportuno precisare che il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di procedere periodicamente alla revisione degli Albi e, per quanto riguarda i praticanti, di mantenere aggiornato il relativo registro (art. 16 RDL 27.11.1933).

Pertanto sarà onere del Consiglio verificare periodicamente il mantenimento, da parte del praticante residente al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Livorno, sia esso abilitato al patrocinio o meno, delle condizioni che legittimano il mantenimento dell'iscrizione, richiedendo all'occorrenza al praticante adeguata documentazione dell'attività svolta ed in genere svolgendo gli opportuni accertamenti.

Non pare fuori luogo ricordare che, ai sensi dell'art. 12 R.D. 22.01.1934 n.37, il praticante, venuto meno il requisito della residenza e, alla luce di quanto disposto dall'art. 16 L. 526/1999, dello svolgimento dell'attività professionale nella circoscrizione del Tribunale presso il cui Ordine territoriale è iscritto, ha facoltà di chiedere l'iscrizione presso il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

Detta facoltà, tuttavia, deve intendersi quale obbligo atteso che il venir meno dei requisiti soggettivi di cui si discute comporta la cancellazione del praticante, sia esso abilitato o meno, dall'apposito Registro, e che costituisce infrazione disciplinare, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico, non comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine di appartenenza circostanze rilevanti *“per l'attuazione delle finalità istituzionali”* del Consiglio stesso, tra le quali è primaria la corretta *“custodia degli Albi professionali e dei Registri dei praticanti”* (art. 14 lett. a) RDL 1578/1933).